

CAMERA DEI DEPUTATI N. 419

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BUONTEMPO, COLUCCI, GIULIO CONTI, GASPARRI, LA RUSSA, LO PORTO, MARENCO, MARTINAT, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARLATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Provvidenze a favore dei cittadini rimasti invalidi
in conseguenza di azioni terroristiche

Presentata il 4 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo spassionato ma urgente esame.

La presente proposta di legge costituisce il naturale completamento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, poiché, in aggiunta alla elargizione *una tantum* ivi prevista, concede anche un assegno vitalizio di lire cinquecentomila mensili a coloro che siano rimasti vittime di azioni terrori-

stiche subendo una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.

Si propone inoltre che anche ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche sia attribuito, oltre alla elargizione di cui alla citata legge n. 302 del 1990, lo stesso assegno vitalizio, assoggettato alla perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

Viene previsto inoltre che tale assegno sia esente dall'IRPEF.

Ai cittadini che hanno subito un'invalidità permanente inferiore ad un quarto

della capacità lavorativa sarà, invece, concessa una speciale elargizione *una tantum* di lire 100 milioni ma in misura proporzionale all'entità della menomazione subita e secondo le categorie previste dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Per tali tipi di invalidità, inoltre, vengono estese le disposizioni di legge vigenti

in materia di assunzione obbligatoria presso le amministrazioni statali, enti pubblici ed aziende private.

Onorevoli colleghi, si tratta di provvidenze non previste dalla normativa vigente e crediamo che rappresentino un atto di solidarietà che lo Stato deve offrire a quanti, colpiti dai terroristi, hanno subito gravi lutti o menomazioni fisiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti dei cittadini vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alla elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire cinquecentomila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alle pensioni di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono attribuite tre annualità limitatamente alla vedova, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili e ai genitori.

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

ART. 2.

1. Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un'invalidità permanente inferiore ad un quarto della capacità lavorativa è concessa una elargizione

nella misura di lire 100 milioni; essa è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della misura sopra indicata in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla II, III, IV, V, VII e VIII categoria di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono estesi i benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni.

ART. 3.

1. Le norme di attuazione della presente legge sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 4.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano ai casi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1973.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno finanziario 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.